

Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo

inerente alla produttività ed al trattamento economico integrativo del personale collaboratore ed esperto linguistico (C.E.L.)

Sottoscritto in data 15 febbraio 2022 (delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2021)

Il presente Contratto Integrativo di Ateneo (*d'ora in avanti anche denominato CCI*) è stipulato tra le delegazioni trattanti di Parte pubblica e di Parte sindacale (*d'ora in avanti anche denominate Parti*), costituite ai sensi dell'art. 42 del CCNL 19.4.2018, e così composte:

- Parte pubblica:

Rettore

Delegato del Rettore per l'Area "Politiche del Personale, relazioni sindacali e welfare" Direttore Generale

- Parte sindacale:

Rappresentanti sindacali unitari (R.S.U.)

Rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di comparto firmatarie del CCNL in vigore.

Premesse

- l'art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del principio per il quale non è possibile erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono":
- l'art. 51, comma 5 del CCNL del 21.05.1996 prevede che il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici può essere incrementato dalla contrattazione collettiva d'Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita;
- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione VI, del 26.6.2001 (causa C- 212/99) ha dichiarato la necessità di tenere conto, nel trattamento economico dei C.E.L.- ex lettori, della esperienza acquisita e della anzianità di servizio, in relazione alla specifica esperienza professionale e personale maturata;
- l'art. 1 della Legge 5 marzo 2004 n. 63 (conversione del D.L. 14 gennaio 2004 n. 2) ha previsto che "ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera" di alcune Università italiane "già destinatari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a guello



del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione" e che "tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente";

- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18.7.2006 (causa C-119/04) ha confermato che l'art. 1 della legge n.63/2004 può essere un parametro corretto per l'applicazione della predetta sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001;
- l'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che la citata disposizione legislativa "si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980. n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e. ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.";
- visto l'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. legge Gelmini);
- visto il D.P.R. n. 232 del 15.12.2011 avente ad oggetto il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9.02.2012;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che per i professori e ricercatori universitari ha trasformato in regime biennale per classi il regime della progressione triennale, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31.12.2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020;
- il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 che ridetermina il trattamento stipendiale annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici per un impegno di 500 ore:
- visto l'art. 4 dell'atto aggiuntivo n. 3 siglato il 20 maggio 2009, che rinvia a successivo accordo la definizione del sistema di valutazione della prestazione dei collaboratori esperti linguistici, al fine dei correlati aumenti relativi al trattamento accessorio integrativo, le parti concordano quanto segue.



Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente accordo disciplina le modalità ed i criteri per il riconoscimento degli incrementi del trattamento economico integrativo al personale in servizio assunto in base all'art. 4 della Legge 21 giugno 1995 n. 236 (in seguito, "C.E.L."), nonché al personale assunto ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n.382 dell'11 luglio 1980 (in seguito, c.d. "ex lettori").

Art. 2 – Processo di valutazione individuale

 Considerato che la tematica esula dalle materie di contrattazione, si rappresenta che il relativo allegato viene accluso al presente accordo non quale oggetto del medesimo, ma esclusivamente per completezza e presa visione da parte delle OOSS/RSU di Ateneo del Sistema di valutazione definito per la categoria.

Art. 3 - Incremento del trattamento accessorio integrativo

- 1. La procedura di incremento del trattamento economico integrativo spettante è effettuata annualmente dal competente ufficio, tramite la pubblicazione di apposito bando e con l'individuazione dell'elenco degli aventi diritto a partecipare alla procedura.
- Gli aventi diritto vengono individuati sulla base del periodo di maturazione dell'anzianità minima di servizio utile (attualmente, un biennio), nel quale non rilevano i periodi di assenza dal servizio normativamente esclusi dalla maturazione di anzianità ai fini delle progressioni di carriera.
- 3. Il periodo di osservazione è, attualmente, il triennio accademico precedente alla data di maturazione dell'anzianità necessaria per un eventuale passaggio al livello retributivo superiore.
- 4. L'irrogazione di un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto, nel triennio di osservazione, esclude la possibilità di partecipazione alla procedura
- 5. La partecipazione alla procedura avviene dietro presentazione della domanda da parte dell'interessato.
- 6. L'ufficio competente effettua una ricognizione dei presupposti utili al fine dell'attribuzione dell'incremento ai partecipanti (nella specie, verifica delle valutazioni positive nel triennio di riferimento):
- 7. L'incremento del trattamento integrativo è riconosciuto nel caso tutte le valutazioni del triennio risultino positive; non è riconosciuto nel caso almeno una sia negativa;
- 8. Gli esiti della procedura relativi all'attribuzione degli incrementi vengono definiti con provvedimento direttoriale.

Art. 6 – Normativa applicabile e recupero del pregresso

- 1. I cardini fondamentali attorno a cui verte il meccanismo di attribuzione degli incrementi contrattuali sono *i*) i parametri di riferimento degli importi relativi a classi e scatti propri della carriera del personale ricercatore a tempo definito, nonché *ii*) i requisiti temporali necessari per valorizzare l'esperienza acquisita in servizio.
- La materia della progressione del personale docente e ricercatore, per gli aspetti che qui rilevano, è stata interessata da due modifiche normative, costituite dalla L. 240/2010 (c.d. L. Gelmini), che ha delineato un meccanismo di progressione triennale, ed a seguire la legge 205/2017 che ha re-introdotto un regime di progressione stipendiale biennale, per classi.
- 3. Le Parti concordano di effettuare la procedura di valutazione e determinazione delle annualità utili a conferire gli incrementi del trattamento integrativo agli interessati,



attribuendo ai beneficiari l'incremento correlato alla classe/scatto corrispondente all'esperienza acquisita nel servizio, al netto del periodo di moratoria contrattuale normativamente determinato.

- 4. Per quanto riguarda il periodo intercorrente tra la stipula dell'atto aggiuntivo n. 3/2009 e la sottoscrizione del presente accordo, sarà effettuata una valutazione della prestazione una tantum per l'intero periodo di riferimento, al fine della verifica dei requisiti necessari, con attribuzione degli incrementi con cadenza triennale, in linea con la normativa di riferimento.
- 5. Successivamente, a regime, si riprenderà con la progressione biennale procedendo annualmente con l'effettuazione della valutazione e con la ricognizione degli aventi diritto all'eventuale incremento di trattamento integrativo.

Art. 7 – Norme finali

 Il presente accordo integrativo decorre dalla data di sottoscrizione, disciplina le modalità di valorizzazione dei periodi di carriera pregressi, decorrenti dalla sottoscrizione del precedente accordo sul tema e avrà durata triennale; successivamente, esso si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta di una delle parti da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza stessa.



Allegato 1

1. Processo di valutazione individuale

Il periodo di riferimento per la valutazione consiste negli anni accademici compiuti precedenti a quello in cui si è maturato il diritto. L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

La procedura di valutazione annuale è gestita dall'ufficio competente.

Nel periodo di osservazione oggetto di valutazione non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

La competenza in materia di valutazione della prestazione degli interessati è attribuita al Direttore scientifico del CLA, coadiuvato dal docente di riferimento, ove esistente.

2. Criteri oggetto di valutazione

E' oggetto di valutazione della prestazione annuale la complessiva attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche effettivamente svolte, ove qualitativamente rilevanti.

Avuto anche riguardo alle risultanze dei registri delle lezioni e degli impegni, da cui emerga il regolare assolvimento delle attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche, secondo quanto previsto nel contratto integrativo siglato il 20.5.2009, la valutazione verte sui seguenti 3 indicatori, che ricomprendono i principali ambiti in cui si esplicano le attività assegnate:

- 1) Area insegnamento e esercitazione (lett. a-d)
- didattica sotto forma di esercitazioni, anche in piccoli gruppi o individuali, ovvero sotto forma di incarichi di insegnamento vacanti
- selezione, elaborazione, e aggiornamento del materiale didattico
- assistenza agli studenti
- correzione elaborati scritti
- 2) Area attività di valutazione degli studenti (lett. e-f)
- collaborazione alle periodiche verifiche di merito, preparazione e correzione delle relative prove scritte
- partecipazione agli esami di profitto e di laurea, per quanto di competenza
- 3) Area attività organizzative e di formazione (del personale) (lett. g-i)
- nella partecipazione a riunioni organizzative inerenti alla didattica;
- partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento che rientrano nel monte ore previsto
- nella partecipazione alle riunioni degli organi accademici universitari per quanto di competenza

La valutazione per ciascuna area, avuto riguardo globalmente al complesso delle attività in cui si articola, è positiva o negativa.

Per il periodo pregresso di applicazione del presente accordo, e sino all'anno accademico 2020-2021, la valutazione globale annuale è considerata positiva ove ricorrano 2 indicatori positivi su 3.

A partire dall'anno accademico 2021-2022, la valutazione globale annuale si considera positiva con tutti i 3 indicatori positivi.



I FIRMATARI

L'Università degli Studi di	Trieste, nelle persone di:

Lorenza Rega, Delegato del Rettore Firmato

Luciana Rozzini, Direttore Generale Firmato

e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali, nonché Rappresentanti sindacali unitari

- per le Organizzazioni sindacali:

FLC CGIL Firmato

CISL SCUOLA (ora CISL FSUR)

FED. UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFSAL Firmato

FED. GILDA UNAMS

- per i Rappresentanti sindacali unitari:

BOGLICH Elisabetta Firmato

CSAKI Anna Firmato

DEL GOS Massimo

MANTELLO Bruno

MARGETIC Helga Firmato

MORELLI Paola Firmato

SLATAPER Matteo Firmato

TIGANI SAVA Elisabetta

ZEBOCHIN Ferdinando



Appendice al Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo inerente alla produttività e al trattamento economico integrativo del personale collaboratore ed esperto linguistico (CEL)

Si precisa che fra le Organizzazioni sindacali e i Rappresentanti sindacali unitari firmatari del presente Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo sono andate ad aggiungersi anche la sigla sindacale CISL Scuola (ora CISL FSUR) e la Rappresentante sindacale unitaria dott. Elisabetta Tigani Sava, giusta comunicazione di adesione via mail pervenuta in data 15 febbraio 2022.